

Emendamento.

Al PDL n. 125 "Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali" dopo l'art. 17 è inserito l'art. 17 bis

Art. 17 bis Modifiche all'art. 8 bis della l.r. n. 17/2003

Alla l.r. n. 17/2003 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", all'art. 8 bis "Sanzioni e controlli" il comma 2 è integrato (in grassetto) come segue:

*"2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale, **nonché individua una quota parte dell'introito derivante dalle predette sanzioni da destinarsi ai Comuni a copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio ed al fine di intraprendere azioni di difesa e sensibilizzazione ambientale.**"*

Relazione.

Nella nota (prot. n. 33279 del 13/11/2017) interpretativa circa l'irrogazione per le sanzioni in materia di violazione sulle disposizioni per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto di cui alla l.r. 17/2003, Regione Lombardia chiarisce che il Comune è l'Ente deputato all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative derivanti dalla l.r. n. 17/2003, art. 8 bis, comma 1. Si comunica anche che la sanzione emessa deve poi essere collocata all'interno di un capitolo di contabilità speciale del Bilancio della Regione Lombardia.

Con il presente emendamento parte dell'introito delle sanzioni in questione resta ai Comuni a copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio ed al fine di intraprendere azioni di difesa e sensibilizzazione ambientale.

Giovanni Malanchini - primo firmatario